



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI

(D.P.R. 8.12.2007, n.271)

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI

PADOVA

Galleria Spagna n° 10 Padova 35127 – Tel. 049 85382111; Fax 049 8704084

segreteriauppd@mit.gov.it

sito web: www.umcpadova.arpis.it

PADOVA, 30/09/2009

Prot. n. 14899/Dir.

Alle imprese di autoriparazione
autorizzate ai sensi dell'art. 80/8 C.d.S.

Alla Confartigianato

Alla C.N.A.

All'Unindustria

LORO SEDI

e p.c.

Alla Provincia di

PADOVA

Oggetto: disposizioni urgenti in materia di revisioni veicoli.

1. Inserimento dati revisioni. Problematiche e difficoltà operative

L'applicazione delle nuove modalità istituite dal Dipartimento per i trasporti terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione, relative al collegamento con il CED del DTT che dal 17 agosto u.s. avviene per il tramite del “Portale dell'automobilista”, sta determinando una serie di difficoltà operative in ordine all'invio dei dati veicolo per il rilascio della certificazione dell'avvenuta revisione:

- i veicoli “vecchi”, cioè con la carta di circolazione non meccanizzata non sono presenti al terminale CED;
- alcuni veicoli, seppur meccanizzati, non sono accessibili dal portale in quanto presentano dati dissimili da quelli del certificato di proprietà o per altri motivi;
- per i ciclomotori “vecchi” il certificato di idoneità tecnica compilato manualmente non riporta il c.i.c.;
- il portale dell'automobilista risponde con estrema lentezza, quando non è addirittura fermo in alcune fasce orarie.

Al fine di arrecare i minori disagi possibili agli utenti occorre stabilire delle modalità uniformi su tutto il territorio provinciale.

Tenuto conto che i costi delle difficoltà operative che si stanno verificando non possono gravare sull'utente, considerato altresì che l'utente/cliente provvede al pagamento della revisione ad operazione ultimata e dopo il rilascio dell'apposita etichetta di avvenuta revisione e che la tariffa ministeriale prevede già il pagamento dei diritti

M.C.T.C. per l'inserimento dei dati al CED (€ 9.00 sul c.c.p. 9001), si comunicano le seguenti istruzioni.

- a) la scadenza per il termine ultimo della revisione è fissata a più di cinque giorni: l'impresa di autoriparazione invia *fax* o *e-mail* all'Ufficio della Motorizzazione Civile allegando copia della carta di circolazione e consegna all'utente certificazione sostitutiva valida per X giorni.
L'addetto allo sportello prenotazioni, eventualmente supportato dal tecnico di turno dell'area veicoli, provvederà all'inserimento dei dati nel S.I.M.O.T. Tali operazioni saranno effettuate nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le molteplici esigenze di servizio. I dati corretti saranno disponibili entro 5 giorni. L'officina avvertirà il proprio cliente quando sarà possibile provvedere alla revisione con esito finale;
- b) la scadenza di cui al punto a) è imminente (meno di cinque giorni) ovvero è già stata superata: l'officina invita l'utente a presentarsi allo sportello prenotazioni di questo Ufficio il cui addetto prenoterà entro la data di scadenza la revisione presso la sede operativa di Caselle di Selvazzano.
Nel caso di revisione scaduta la tariffa sarà integrata dal pagamento dei diritti di urgenza;
- c) la carta di circolazione è depositata in Ufficio in quanto già ritirata ai sensi dell'art. 80/14 C.d.S.: vedi il caso b), con pagamento dei diritti d'urgenza.

Al ogni buon fine si forniscono i seguenti ulteriori suggerimenti:

- i veicoli di interesse storico e collezionistico o comunque di vecchia immatricolazione, non meccanizzati, se hanno già fatto la revisione l'anno precedente o nei due anni precedenti e d è stato digitato correttamente il numero di telaio, dovrebbero essere presenti al CED. In caso contrario è necessario far pervenire a questo Ufficio la carta di circolazione per la meccanizzazione, con le modalità di cui al punto a) o b).
Ci si permette peraltro di esortare l'operatore a fare qualche tentativo: ad esempio confrontando il numero di telaio presente nel certificato di proprietà ed inserendo quest'ultimo nel portale; ovvero eliminando qualche spazio o barra se presente nel telaio punzonato sul veicolo; ovvero verificando che lo zero (0) non sia una "O";
- i veicoli di recente immatricolazione, ma di importazione parallela con omologazione iniziante con K o con OE, in particolare immatricolate negli anni 1998/99, dopo aver effettuato i vari tentativi già esposti si opererà come indicato ai punti a) e b);
- per i ciclomotori con certificato non meccanizzato vale quanto detto in precedenza, tenendo presente che, se non è presente il c.i.c., è previsto l'inserimento, quindi basta confermarlo come richiede la procedura.

Le predette disposizioni sono da considerare transitorie e sperimentali e saranno tempestivamente modificate o annullate a seconda dell'evoluzione degli eventi e della auspicabile risoluzione delle problematiche tecniche/informatiche a livello nazionale.

Si comunica altresì che sono allo studio apposite intese con le associazioni di categoria degli artigiani atte a trovare soluzioni efficaci e ad evitare code agli sportelli ed incomprensioni con i funzionari tecnici di questo Ufficio.

In ogni caso, qualunque richiesta di chiarimento o di intervento da parte dei tecnici M.C. dovrà essere formulata mediante e-mail (ufftecnico@mit.gov.it) o fax (049/8704084), astenendosi dall'uso del telefono.

2. MCTC Net 2

Con D.D. 3986 del 11/08/09 la Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato nuove disposizioni tecniche inerenti il protocollo di comunicazione MCTC Net 2 che sarà sviluppato e andrà a regime nel corso dei prossimi anni.

La circolare applicativa 79298 del 11/08/09 precisa le varie procedure che saranno avviate in fasi successive fino al 2014.

Allo stato attuale non è richiesto alcun adempimento per le imprese di autoriparazione in quanto le prime fasi di attuazione interessano solamente le Ditte costruttrici delle attrezzature tecniche.

Si vuole però portare all'attenzione di Codeste Imprese la parte finale della circolare che dispone quanto segue:

"...Si coglie l'occasione, infine, per fornire indicazioni in ordine a problematiche relative ad alcune operazioni inerenti la revisione dei veicoli.

Come noto sussiste l'obbligo in capo all'officina autorizzata di sottoporre a vista periodica le apparecchiature di revisione al termine del periodo stabilito dal costruttore e comunque almeno una volta l'anno. Al fine di agevolare l'effettuazione di detta verifica e non vincolarla alla scadenza di 12 mesi dalla precedente, mantenendo valido il principio dell'obbligatorietà di verificare periodicamente il possesso dei requisiti metrologici di ciascuna apparecchiatura, si dispone che la stessa debba essere eseguita nell'ambito del mese di scadenza. Caso limite è quello rappresentato da una apparecchiatura la cui verifica periodica scada il primo giorno del mese; in tal caso la verifica di che trattasi dovrà essere comunque effettuata entro l'ultimo giorno del mese in questione.

Si dispone inoltre che qualora all'atto della esecuzione di una revisione presso un'officina di autoriparazione il veicolo oggetto del controllo risulti avere esito "ripetere" o "sospeso", il proprietario del veicolo, proceduto alla effettuazione delle riparazioni del caso, dovrà sottoporre il veicolo ai nuovi controlli o presso la stessa officina che ha emesso l'esito o presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile."

firmato: IL DIRETTORE
Ing. Marco Angeletti